

Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Undis S.p.A, un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale (punto 1, lettera a);

- (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi utenti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Undis ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per la località dalla stessa servita (Cocullo – ID 7195) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Undis vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a Undis di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 13 febbraio 2008;
 - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4719), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
 - nota in data 25 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8420).
 5. Con nota in data 25 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22470) il responsabile del procedimento ha comunicato a Undis le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

6. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
7. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);

- (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dalle imprese di distribuzione, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
8. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
 9. La disciplina tariffaria per il servizio di distribuzione, contenuta nella deliberazione n. 237/00, è stata sostituita, con effetto dall'1 ottobre 2004 (e sino al 30 settembre 2008 – c.d. secondo periodo di regolazione), dalla deliberazione n. 170/04, che tuttavia ha fatto salva, sino all'adozione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo per la distribuzione, la disciplina sul coefficiente M contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 (comma 4.2).
 10. Tale disciplina è stata recepita anche dal suddetto Codice di rete tipo, adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafo 12.3.1, ult. cpv; al Codice di rete tipo rinvia anche l'attuale versione del comma 4.2 della deliberazione n. 170/04).
 11. Undis, che opera nella località di Cocullo, in qualità di esercente la distribuzione del gas naturale dal 2005, avrebbe pertanto dovuto applicare, per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
 12. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Undis è superiore a quello prescritto.
 13. In particolare, per gli anni 2005 e 2006, è stato applicato un coefficiente M pari a 0,96 anziché 0,95.
 14. Ciò risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
 - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per l'anno 2005, con il questionario trasmesso in via telematica, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07, nonché con la nota del 21 febbraio 2008.
 15. Tali dichiarazioni, comprovanti le violazioni contestate, non sono state smentite da Undis che, nel corso del procedimento, non solo non ha presentato alcuna memoria difensiva, ma ha anzi ottemperato all'intimazione di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
 16. Infatti, dalla documentazione trasmessa da Undis con nota in data 25 marzo 2008, risulta che la società ha iniziato ad applicare il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità.
 17. Inoltre, con la nota del 21 febbraio 2008, la società ha affermato di aver provveduto, in data 8 gennaio 2008, ad effettuare i conguagli sui consumi effettuati dai clienti finali dal 26 luglio 2005 (inizio attività) al 30 settembre 2007. Tuttavia, Undis non ha fornito alcuna prova al riguardo.
 18. Conseguentemente, permane la lesione del diritto degli utenti alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

Quantificazione della sanzione

19. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
20. Con la deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'approvazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95*".
21. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Undis ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela degli utenti il servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia conforme ai quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo.
22. Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati, e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali:
 - assicurando che il prezzo da questi pagato per il gas acquistato sia coerente con i propri consumi effettivi;
 - garantendo parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
23. Undis, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri utenti, per un periodo di due anni (2005 e 2006) oneri da questi non dovuti.
24. Inoltre, la società ha dimostrato di aver tempestivamente posto fine alla violazione, applicando con effetto dal mese di gennaio 2008 il coefficiente M nei valori definiti dall'Autorità.
25. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/com 144/08, Undis, con la nota del 21 febbraio 2008 ha affermato di aver provveduto in data 8 gennaio 2008 ad effettuare i conguagli sui consumi dei clienti finali dal 26 luglio 2005 (inizio attività) al 30 settembre 2007. Tuttavia la società non ha fornito alcuna prova al riguardo.
26. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/com 144/08, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
27. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società è un operatore di piccole dimensioni del quale non è stato possibile acquisire il fatturato rilevante.
28. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84

DELIBERA

1. è accertata, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Undis S.p.A., con riferimento agli anni 2005 e 2006, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale;
2. è irrogata alla società Undis S.p.A una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. la società Undis S.p.A. deve procedere ai conguagli per la restituzione ai propri utenti delle somme da essi indebitamente pagate;
4. la società Undis S.p.A. deve trasmettere all'Autorità:
 - (i) entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il piano dei conguagli che la società indente seguire per ottemperare alla prescrizione di cui alla precedente lettera c);
 - (ii) evidenze documentali che attestino il rispetto del piano dei conguagli di cui al precedente punto (i);
5. la società Undis S.p.A. è tenuta a pagare la sanzione di cui alla precedente lettera d), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo, si applicheranno le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Undis S.p.A., Via Roma 15, 67039 Sulmona (AQ), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis